



COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) – C.F./P.IVA 00368540068
Tel. 0131/296022 - Fax 0131/296244 – email: tecnico@comune.frugarolo.al.it
PEC: protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 08/2023

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE/EVENTO “FIARO FOOD 15065” CHE SI TERRA’ NELLE GIORNATE DEL 27 E 28 MAGGIO 2023 IN VIA PIAZZA SANT’ANNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta in data 22.05.2023, prot. n. 2862, avanzata dal Sig. Borgoglio Remo in qualità di Presidente dell’Associazione “Amici del Capanno”, tendente ad ottenere una ORDINANZA STRAORDINARIA TEMPORANEA sulla circolazione, per la chiusura totale al traffico veicolare della Piazza Sant’Anna, dalle ore 19,00 alle ore 23,00 il giorno 27.05.2023 e dalle ore 11,00 alle ore 14,30 il giorno 28.05.2023, in occasione della manifestazione/evento “Fiaro Food 15065”, che si terrà nella stessa Piazza Sant’Anna;

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla regolamentazione della circolazione veicolare e che pertanto non esime il richiedente dal possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dell’evento in premessa specificato;

RAVVISATA la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di sicurezza pubblica, di adottare un’idonea regolamentazione della circolazione nell’area sopraindicata interessata dallo svolgimento della predetta manifestazione, a garanzia della sicurezza ed incolumità pubblica, in previsione di un notevole afflusso di pubblico;

RILEVATO necessario disporre, in considerazione dell’elevato numero di frontisti, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all’albo pretorio on-line, mediante apposizione di avvisi nei pubblici esercizi e presso gli ingressi delle abitazioni private;

VISTI il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. ed il D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di esecuzione” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 in data 30.09.2020;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, dalle ore 19,00 alle ore 23,00 del giorno 27.05.2023 e dalle ore 11,00 alle ore 14,30 del giorno 28.05.2023, nonché dalla posa in opera della relativa segnaletica stradale, è disposta la seguente regolamentazione viaria:

- **Piazza Sant’Anna: divieto di transito e divieto di sosta e fermata;**
- Di disporre, ai sensi dell’art. 159, 1° comma lett. a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. la rimozione forzata dei veicoli in sosta in contravvenzione al presente provvedimento e di prescrivere la collocazione della relativa segnaletica integrativa;
- Di autorizzare la deroga all’interdizione al transito veicolare di cui sopra per i mezzi di emergenza e soccorso, delle forze dell’ordine in servizio attivo, nonché gli organizzatori della manifestazione, i residenti ed i veicoli per portatori di handicap muniti dell’apposito contrassegno e comunque sempre a condizione che non costituiscano intralcio o pericolo.
- Dovranno essere mantenuti liberi gli accessi ai passi carrai posti all’interno dell’area utilizzata per lo svolgimento della manifestazione.

DISPONE

- I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati e collocati almeno 48 ore prima dell’inizio di validità; il divieto di sosta dovrà essere corredato da copia della presente Ordinanza.
- Il richiedente Sig. Borgoglio Remo per conto dell’Associazione rappresentata dovrà provvedere alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente Ordinanza, nonché al ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della stessa.
- La pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi;
- Di inviare copia della presente al richiedente, al Comando Stazione Carabinieri di Bosco M.go, alla Questura di Alessandria, alla Sezione della Polizia Stradale di Alessandria, al Comando della Polizia Locale, al Comando Provinciale dei VV.F. di Alessandria, al Servizio 118 di Alessandria, per quanto di competenza.

AVVERTE

- Il rilascio della presente Ordinanza non esime il richiedente Sig. Borgoglio Remo e l’Associazione rappresentata dall’obbligo del possesso, prima di esercitare l’attività richiesta, di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie.
 - Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l’inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi.
- Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti.

- E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante lo svolgimento della manifestazione.
- Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dallo svolgimento dell'iniziativa predetta.
- Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.
- In caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159, 1° comma lett. a) del suddetto D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i..
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., da notificarsi come prescritto dall'art. 74, 1° comma del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione nuovo C.d.S..
- A norma dell'art. 3, co. 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, in applicazione dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, ovvero in applicazione dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n. 1199/1971, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Frugarolo, lì 22.05.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Alfredo Rosina

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.